535/2024

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.79923 del

registro di segreteria, dalla Dott.ssa XX

, nata a OMISSIS il OMISSIS

(c.f. OMISSIS) e residente a OMISSIS OMISSIS, rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Mario D'Urso ed Antonio D'Urso e con gli stessi

elettivamente domiciliata in Roma Via Luigi Rizzo n.

50 presso il dott. Ugo Caminiti e via Pec;

CONTRO

--Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona

del legale rappresentante pt, con sede in Roma

Direzione Provinciale di Roma Montesacro, in Roma,

Via C. Spegazzini n. 66 e Direzione Provinciale di

Napoli, Via A. De Gasperi n. 55 Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

--Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni AGCOM, con sede in Napoli, Centro Direzionale – Isola B5 –

per l'annullamento e/o la riforma parziale del provvedimento n. NA 1032018000249 della Direzione Provinciale I.N.P.S. di Napoli - Iscriz. N. 50284394 e di conseguenza per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione, previo computo di periodi riscattati non conteggiati, e con conteggi su posizione stipendiale corretta; con corresponsione di quanto spettante oltre arretrati ed interessi e rivalutazioni di legge e spese legali agli avvocati antistatari;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Vista l'ordinanza n. 183/2023;

Vista l'ordinanza assunta a verbale all'udienza del 22.02.2024;

Vista l'ordinanza assunta a verbale all'udienza dell' 11.07.2024;

Udite all'udienza odierna le parti, l'Avv. Lucia Gulino per la ricorrente e l'Avv. Andrea Botta per l'INPS. Nessuno presente per l'AGCOM.

Ritenuto in

FATTO

1. La ricorrente, con il ricorso depositato il 6-3-2023, ha chiesto il riconoscimento del diritto a fruire della pensione diretta ordinaria di anzianità, con il riconoscimento della pensione calcolata con il sistema retributivo, previo riconoscimento dei periodi di studio (quattro anni di laurea) già riscattati e ventisei giorni di servizio effettuati presso le Scuole Statali, ai sensi dell'art. 11 DPR 1092/1973 già riconosciuti ai fini pensionistici, ma non conteggiati, e previo esatto conteggio del periodo 01/01/2000-31/12/2000, quale "*Funzionario*" di ruolo (carriera direttiva) dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la corrispondente "retribuzione più alta", invece erroneamente calcolato come collaboratore.

2. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non si è costituita ma ha depositato il fascicolo amministrativo dal quale risulta la comunicazione

del 2018, con la trasmissione del nuovo PA04, che tiene conto anche della variazione retributiva intervenuta per l'anno 2016/2017, a fini pensionistici.

3. L'INPS si è costituito in data 2-11-2023, riferendo che, prendendo atto dei periodi non conteggiati nella prima liquidazione, la Sede territoriale competente avrebbe predisposto la riliquidazione il 20 novembre 2023, ma che per problemi tecnici il pagamento sarebbe intervenuto sulla rata di febbraio 2024. L'INPS ha affermato che i conteggi sono effettuati anche sulla base dei dati trasmessi dall'amministrazione di appartenenza e comunque ne ha contestato l'elaborazione indicata dalla ricorrente, asserendo che i calcoli sono di esclusiva competenza dell'Istituto.

4. Con note d'udienza, i legali della ricorrente hanno ulteriormente precisato i fatti e le pretese azionate.

5. Con ordinanza n. 183/2023 è stato concesso il rinvio, in attesa del provvedimento di riliquidazione e del pagamento da parte dell'INPS, fissando per la prosecuzione l'udienza del 22

febbraio 2024.

6. All'udienza di febbraio, è stato disposto il rinvio a verbale all'udienza dell'11 luglio 2024, al fine di consentire il riscontro delle richieste documentali, avanzate dal legale della ricorrente in data 20 febbraio 2024, indirizzate all'INPS ed all'AGCOM e finalizzate alla comprensione della documentazione già in atti ai fini della decisione della causa. Nello specifico si tratta delle richieste all'INPS del decreto direttoriale di ricalcalo della pensione, con allegato un "prospetto contabile" esplicativo dei conteggi effettuati; ed all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del prospetto di ricalcolo ai fini della riliquidazione della pensione della retribuzione percepita per il periodo 01/01/2000 - 31/12/2000, a suo tempo attribuita alla ricorrente quale "collaboratore Bibliotecario" (qualifica con stipendio più basso) del Ministero dei Beni Culturali e non quale "funzionario", carriera direttiva, dell'AGCOM. L'INPS in data 23 novembre 2023 ha depositato il provvedimento di rideterminazione pensione ed il foglio di calcolo.

7. Con note d'udienza del luglio 2024, parte ricorrente ha comunicato l'intervenuta riliquidazione, riferendo che "l'INPS ha adeguato – per la rata di febbraio 2024 – la pensione della ricorrente con liquidazione degli arretrati e degli interessi legali, ma in misura inferiore rispetto a quanto calcolato dalla ricorrente, come evidenziato nella perizia contabile di parte, del gennaio 2023, allegata agli atti del ricorso introduttivo. Parte ricorrente ha contestato la mancata trasmissione sia del decreto direttoriale di ricalcalo della pensione a seguito del riconoscimento degli anni della laurea, sia di un prospetto contabile indicante il criterio di calcolo utilizzato. Ha affermato che la somma viene accettata "quale acconto", rispetto a quanto richiesto e documentato, con riserva di verifica circa l'esattezza contabile di quanto erogato. Difatti, parte ricorrente sostiene che il calcolo della quota "B" della pensione della dott.ssa XX era risultato inferiore a quello dovuto, come puntualizzato nuovamente nella relazione in data 24/05/2024 dal consulente contabile ed allegata agli atti. Pertanto, ha

chiesto l'integrazione della quota "B", calcolata in modo a suo avviso diverso e corretto.

8. Con note autorizzate del 9 luglio 2024, l'INPS ha precisato che per l'Istituto l'anzianità contributiva al 31/12/1992 (e non 1995) risulta essere di 16 anni e 4 mesi, maggiore di quella considerata da controparte. Inoltre, ha sostenuto che "il calcolo del coefficiente della quota B è stato elaborato in modo errato, presumibilmente perché i calcoli avversari non hanno tenuto conto che la pensione è stata calcolata in attuazione dell'art.1 comma 707 della legge 190/2014, che applica il metodo di calcolo meno favorevole tra quello retributivo e il misto". Infine, ha contestato i coefficienti di rivalutazione contenuti nella tabella presente in pag. 4 della relazione di parte, del tutto difformi dai coefficienti presenti nei fogli di calcolo. Ha quindi chiesto termine per poter ulteriormente controdedurre o, in alternativa la nomina di un Consulente tecnico di Ufficio, con riserva di nomina del Ctp.

9. Alla udienza dell'11 luglio 2024, la ricorrente ha chiesto un rinvio, disposto a verbale per il

deposito di controdeduzioni sui conteggi quota B.

10. Parte ricorrente ha depositato le ulteriori memorie esplicative, nelle quali ha sintetizzato e ribadito le conclusioni del consulente di parte, allegando ulteriore perizia: "*Il calcolo della quota "B" della pensione della dott.ssa XX era inferiore a quello dovuto, come emergeva dalla relazione in data 29/05/2024 del consulente contabile, dott. Roberto Muscariello, che si allegava. In tale relazione veniva ricordato (cfr. relaz., pag. 3) che "il conteggio della quota "B" è effettuato con il coefficiente di rendimento generato dalla differenza tra quello determinato in base agli anni di servizio alla data del 31/12/1992 (ovvero 0,37250), e quello determinato in considerazione degli anni di servizio alla data del 31/12/2011 (ovvero 0,71450). La differenza tra i due coefficienti, che determina il coefficiente di rendimento da applicare al calcolo della quota "B", è pari a 0,34200... La retribuzione media degli ultimi 10 anni, è determinata mediante la media della sommatoria dei redditi annuali (che nel caso di specie sono quelli dal 2008 al 2017), rivalutati in*

base ai relativi coefficienti di rivalutazione annuale". Ed ancora "La retribuzione media calcolata è stata pari ad € 143.782,56, per cui moltiplicando la stessa per il coefficiente sopra determinato (0,34200) si ottiene che la quota B su tredici mensilità è pari ad € 49.173,64, ma rapportando la stessa alle dodici mensilità, la quota "B" dell'assegno pensionistico spettante alla Dott.ssa XX diventa pari ad € 45.391,05, così come già riportato nella tabella di cui alla pagina 8 della consulenza di parte presente in atti...".

11. L'INPS non ha depositato ulteriori chiarimenti.

12. All'odierna udienza, la difesa della ricorrente ha ribadito la non esattezza dei calcoli dell'INPS; l'Istituto previdenziale ha insistito nelle proprie argomentazioni difensive. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

13. La questione in esame concerne la pretesa riliquidazione del trattamento pensionistico, sulla base di riscatti, periodi pre-ruolo e posizioni stipendiali non conteggiati, nonostante l'INPS già

ne fosse a conoscenza, e la riliquidazione della quota B in modo diverso da quello applicato dell'Istituto, secondo le osservazioni contenute nelle perizie di parte ricorrente depositate.

14. Va dichiarata la contumacia dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, stante la regolarità della notifica.

15. Con riguardo al primo capo di domanda, è intervenuta riliquidazione (atto l'atto n° RMM103202301621) nel novembre 2023, con la quale l'INPS ha correttamente inserito nel conteggio i periodi dovuti. Tuttavia, la parte ricorrente non ha ritenuto di accettare la riliquidazione sulla base dei conteggi della quota B a suo avviso non corretti.

16. Sul punto l'INPS ha sottolineato che è stato applicato il disposto di cui alla Legge 190 2014, art. 1 comma 707 che così recita: "All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con*

l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa».

17. Orbene, per la predetta riliquidazione, il trattamento pensionistico è stato effettuato con il sistema retributivo.

18. Nella circolare n. 1180/2016, l'INPS ha illustrato le procedure di prima liquidazione delle pensioni a decorrere dal 1° gennaio 2015, alla luce del c.d. "meccanismo di doppio calcolo" scaturito in conseguenza dell'art. 1, co. 707della L. n. 190/2014 su citata. Il menzionato comma 707 si applica su tutte le pensioni liquidate o da liquidare, a decorrere dal 2 gennaio 2012, ai soggetti iscritti all'AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e con

contribuzione successiva al 31 dicembre 2011. Per tali pensioni è stato disposto un secondo calcolo interamente retributivo effettuato dalla decorrenza originaria, oltre a quello previsto dall'art 24, comma 2 della Legge 214/2011 e che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, venga posto in pagamento l'importo meno favorevole dei due. Pertanto, nel caso in cui il calcolo ai sensi del comma 707 risulti vincente dalla decorrenza della pensione, il relativo importo viene perequato anno per anno ed impostato dal 1° gennaio 2015. Per i periodi precedenti resta, invece, in pagamento l'importo calcolato ai sensi della Legge n. 214/2011".

19. La pensione dell'odierna ricorrente è stata calcolata con l'applicazione della Legge 190/2014 e è riportata la dicitura: "*La pensione è stata calcolata in attuazione dell'art. 1, comma 707, della Legge 23 dicembre 2014 n.190"*.

La perizia di parte che contesta i conteggi INPS invece è elaborata contestando il primo provvedimento di liquidazione (atto NA 1032018000249) e non verte sull'atto di riliquidazione (atto RMM 103202301621), atto nel quale sono esposti gli esiti del doppio

calcolo di cui al comma 707, con indicazione della pensione meno favorevole. Peraltro, la retribuzione del periodo di riferimento è la stessa di quella indicata dal CTP e il coefficiente INPS è 0,36000 mentre quello della perizia di parte è inferiore (0,34200). Al fine di determinare la quota "B" di pensione, in ordine al coefficiente corrispondente alle anzianità possedute dal 1° gennaio 1993 alla cessazione, risulta, dalla determinazione di riliquidazione, che l'INPS ha calcolato quello corrispondente agli anni complessivi maturati alla cessazione dal servizio (nel caso in esame 0,82400); dal coefficiente così determinato ha detratto quello individuato al 31 dicembre 1992 (nel caso in esame 0,37400). Tale coefficiente differenziale (nel caso in esame 0,36000) corrisponde a quello utile per la quota "B" di pensione.

20. Tutto ciò considerato il ricorso è rigettato.

21. In ragione della reciproca soccombenza, le spese sono compensate. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

-dichiara la contumacia dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

-rigetta il ricorso.

-Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.11.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
22.11.2024
11:47:28
GMT+02:00